Dott. Erminio Di Nora

https://www.facebook.com/erminiodinora/

Bonus investimenti mezzogiorno: check list

La **Fondazione Nazionale Commercialisti** (FNC) ha pubblicato un **documento contenente la check list per verificare le condizioni e la spettanza del bonus per gli investimenti effettuati nelle regioni del mezzogiorno.** Ci si riferisce, in particolare, **all'agevolazione introdotta con legge n. 208 del 28.12.2015** consistente in un **credito d'imposta sugli investimenti** effettuati nelle seguenti regioni: ***i)*** Campania; ***ii)*** Puglia; ***iii)*** Basilicata; ***iv)*** Calabria; ***v)*** Sicilia; ***vi)*** Molise; ***vii)*** Sardegna; ***viii)*** Abruzzo. Possono accedere all'incentivo sia le **imprese già esistente che le neocostituite, ma la misura del credito d'imposta varia a seconda delle dimensioni del richiedente** (per le piccole imprese, l'intensità è del 20% delle spese, mentre per le medie e grandi imprese la percentuale si riduce al 15 ed al 10%). Possono essere agevolati i **macchinari, gli impianti e le attrezzature da destinare ad un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno esistente, oppure necessari per la diversificazione/cambiamento della produzione.** Sono esclusi gli **investimenti di mera sostituzione, i beni merce ed i materiali di consumo**.

Premessa

Le imprese che intendono acquisire **beni strumentali nuovi** destinati a **strutture produttive ubicate** nelle zone assistite delle regioni **Campania**, **Basilicata**, **Calabria**, **Sicilia**, **Molise**, **Sardegna** e **Abruzzo** possono beneficiare di un **credito d'imposta dal 10% al 20% delle spese sostenute ed ammesse all'agevolazione.** L'incentivo è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n.208 del 28.12.2015 (art. 1 commi 98-108), con **decorrenza dal 01.01.2016** e fino al prossimo 31.12.2019.

Oggetto dell'agevolazione sono **l'acquisto di strumenti, macchinari, impianti ed attrezzature** destinate a strutture operativi **esistenti** o che vengono **impiantate** in **una delle regioni ammesse** all'agevolazione. I massimali dell'agevolazione, così come la misura del beneficio, varia a seconda della **dimensione dell'impresa richiedente:**

- → per le **piccole imprese**, il progetto di investimento ha un massimale di **1,5 milioni** di euro ed un'intensità del **20%** delle spese ammesse;
- → per le **medie imprese**, il progetto di investimento ha un massimale di **5 milioni** di euro ed un'intensità del **15%** delle spese ammesse;
- → per le **grandi imprese**, il progetto di investimento ha un massimale di **15 milioni** di euro ed un'intensità del **10%** delle spese ammesse.

Sull'argomento si segnala la recente pubblicazione, da parte della **Fondazione Nazionale dei Commercialisti**, di un **documento** contenete la check list per verificare la spettanza dell'agevolazione con riferimento agli investimenti effettuati.

Chi può accedere all'agevolazione?

La legge n. 208/2015 individua un **ambito di applicazione molto vasto dal punto di vista soggettivo**, mentre **l'ambito oggettivo di applicazione,** come vedremo, **appare molto più specifico e restrittivo**. Le disposizioni designano come beneficiarie dell'agevolazione le **imprese titolari di reddito d'impresa, a prescindere dalla forma o dal regime contabile adottato**, con le seguenti **esclusioni**:

SOGGETTI ESCLUSI	
Esclusioni settoriali all'applicazione dell'agevolazione	
I	**Industria** siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture.
II	Produzione e della distribuzione di **energia** e delle infrastrutture energetiche.
III	Settori **creditizio**, **finanziario** e **assicurativo**.
IV	**Imprese in difficoltà** come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
ATTENZIONE! secondo quanto chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate, per determinare il settore di appartenenza si deve fare riferimento al **codice ATECO**.	

Sono ammesse all'Agevolazione le piccole, medie e grandi imprese (definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE) purché effettuino investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle zone agevolate (**Campania**, **Basilicata**, **Calabria**, **Sicilia**, **Molise**, **Sardegna** e **Abruzzo**), residenti nel Territorio dello Stato o costituite nello stesso come stabili organizzazioni. In via interpretativa, l'Agenzia delle Entrate ha esteso l'agevolazione agli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale (eventualmente) svolta.

DEFINIZIONI RACCOMANDAZIONE N. 2003/361/CE			
Indice	**Tipo di impresa**		
	Piccola impresa	**Media impresa**	**Grande impresa**
Dipendenti	Meno di 50	Meno di 250	Da 250
Fatturato	Fino a 10 milioni	Fino a 50 milioni	Da 50 milioni
(In alternativa alla voce relativa al fatturato)			
Totale di bilancio	Fino a 10 milioni	Fino a 43 milioni	Da 43 milioni

OSSERVA

Considerato che l'investimento agevolato riguarda le strutture ubicate nelle regioni ammesse all'incentivo, si segnala che **non viene richiesto alcun requisito inerente l'ubicazione delle sede legale dell'impresa:** per essere ammessi all'incentivo è **sufficiente che i beni strumentali siano destinati** (ed effettivamente ubicati) **ad una struttura produttiva localizzata in una**

regione tra quelle ammesse all'agevolazione. Pertanto, **un'impresa con sede legale in una regione non ammessa** (ad esempio, Piemonte), può **accedere all'incentivo** qualora i **beni siano destinati all'apertura** (o al potenziamento) **di una struttura che ricade in una regione agevolata** (ad esempio, Sicilia).

Sono ammesse all'agevolazione, entro gli **specifici limiti** della disciplina europea di settore (regolamento UE n. 1379/2013) le **imprese del settore agricolo, pesca e acquacoltura.**

Secondo quanto chiarito, devono ritenersi **escluse dall'agevolazione le imprese in difficoltà**, ovvero quelle imprese che, in assenza di un intervento dello Stato, sono destinate al collasso economico nel breve o medio termine. Nel dettaglio, **sono considerate in difficoltà le imprese che versano in una delle seguenti ipotesi (Reg. (UE) n.651/2014):**

IMPRESE IN DIFFICOLTA'	
I	Nel caso di **società a responsabilità limitata** (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia **perso più della metà del capitale sociale** sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, **per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.**
II	Nel caso di **società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società** (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), **qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate**. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

III	Qualora **l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza** o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
IV	Qualora l'impresa abbia ricev**uto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione.**
V	Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: → il **rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;** → il **quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0".**

A cosa si applica?

Oggetto dell'agevolazione è l'acquisto di **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate in **Campania**, **Basilicata**, **Calabria**, **Sicilia**, **Molise**, **Sardegna** e **Abruzzo** a decorrere dal 01.01.2016 e fino al prossimo 31.12.2019. Sono agevolabili, in particolare, gli **investimenti relativi all'acquisto**, anche mediante contratti di **locazione finanziaria**, di **macchinari**, **impianti e attrezzature** varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

ATTENZIONE!

Secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 651/2014, **le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise, Sardegna e Abruzzo,** esclusivamente nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3 lett. c), del TFUE, **possono accedere al credito solo a fronte di un *"investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata"*.**

Ai sensi dell'art. 2 punto 51) del Regolamento UE n. 651/2014 per *"investimento inziale a favore di una nuova attività economica"* si intende:

A. **un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento**, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
B. **l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione** e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.

In base al comma 98, i beni oggetto di investimento, devono essere *"**destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite** delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (…) Molise, Sardegna e Abruzzo, (…), come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014"*. Per **"struttura produttiva"** deve intendersi ogni singola unità locale o stabilimento, ubicati nei territori richiamati, in cui il beneficiario esercita l'attività d'impresa. Può trattarsi di:

→ un **autonomo ramo di azienda**, inteso come un insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane precisamente identificabili ed esclusivamente ad esso attribuibili, **dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto,** idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;

→ una **autonoma diramazione territoriale dell'azienda** ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché costituisca di per sé un centro autonomo di imputazione di costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale situata nello stesso territorio comunale ovvero nel medesimo perimetro aziendale.

Risultano agevolabili gli investimenti - in **macchinari**, **impianti** e **attrezzature varie** - relativi alla **creazione di un nuovo stabilimento**, **all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente**, alla **diversificazione della produzione** di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un **cambiamento fondamentale del processo produttivo** complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree sopra indicate, quelli a favore di una **nuova attività economica.** Si ritiene di **escludere** dall'agevolazione gli **investimenti di mera sostituzione** in quanto gli stessi non possono essere mai considerati **"investimenti iniziali".**

Con riferimento al requisito della **novità**, l'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n.34/E/2016**, ha confermato quanto previsto dalla **circolare n. 5/E/2015**, precisando che:

→ se il **bene complesso** che incorpora un bene usato sia stato acquistato a titolo derivativo **il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo;**
→ può essere considerato agevolabile il **macchinario che viene esposto in show room** ed utilizzato esclusivamente a scopo **dimostrativo**.

Con riferimento al **requisito della strumentalità**, **rimangono esclusi dall'agevolazione l'acquisto di beni immobili.**

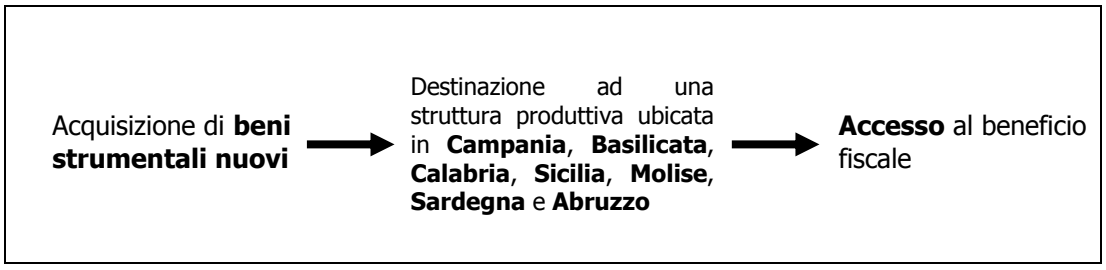

Se i beni oggetto dell'agevolazione **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione**, il credito d'imposta è **rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.**

Se, **entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello nel quale sono entrati in funzione, **i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa** ovvero **destinati a strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il

credito d'imposta è **rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.**

Qual è il beneficio?

L'intensità dell'incentivo, come accennato in premessa, **varia a seconda delle dimensioni** dell'impresa. Nel dettaglio, il credito d'imposta viene attribuito nelle seguenti misure massime:

- → per le **piccole imprese** nella misura del **20%;**
- → per le **medie imprese** nella misura del **15%;**
- → per le **grandi imprese** nella misura del **10%.**

Il credito d'imposta è commisurato alla **quota del costo complessivo dei beni** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a:

- → **1,5 milioni di euro** per le **piccole imprese**;
- → **5 milioni di euro** per le **medie imprese**;
- → **15 milioni di euro** per le **grandi imprese**.

Ai fini del calcolo della quota di costi agevolabile, si deve considerare **l'importo eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta** (non si considera, in questo caso, la maggiorazione prevista per i maxi ammortamenti), relativi alle **medesime categorie dei beni d'investimento** della **stessa struttura produttiva**, ad esclusione degli **ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato.** Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, invece, si assume il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**; tale costo **non comprende le spese di manutenzione.**

Per gli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, rileva, ai fini del calcolo dell'agevolazione, **il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni**. In tal caso, come peraltro espressamente previsto dalla norma, **il costo non comprende le eventuali spese di manutenzione.** Nessuna rilevanza può attribuirsi al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall'impresa.

OSSERVA

Secondo quanto chiarito dalle Entrate, per **medesimi beni devono intendersi quei beni appartenenti ad una delle categorie richiamate dalla norma**. Deve, pertanto, trattarsi di beni strumentali rientranti nelle categorie di impianti, macchinari e/o attrezzature. Tuttavia, nel calcolo dell'investimento ammissibile **non rilevano gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato, che, pertanto, non devono essere sottratti dall'importo complessivo dell'investimento lordo**.

TABELLA RIEPILOGATIVA		
Dimensione impresa	**Percentuale incentivo**	**Massimale**
Piccola	20%	1,5 milioni
Media	15%	5 milioni
Grande	10%	15 milioni

ATTENZIONE! La quota di reddito va determinata sull'ammontare eccedenti gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta (ad esclusione dei beni che formano oggetto dell'investimento). Il valore massimo deve essere assunto al netto degli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta, relativi alle medesime categorie di beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

La check list della Fondazione Nazionale Commercialisti

Con riferimento alla **check list** elaborata dalla FNC segnaliamo, in particolare, una serie di controlli sulla spettanza, consigliata per evitare contestazioni dal fisco. Di seguito riproponiamo l'elenco illustrato nel documento FNC, fornendo al contempo alcune specificazioni:

CHECK LIST DI CONTROLLO	
Ipotesi	**Responso (SI/NO)**
È stato valutato il requisiti di investimento rientrante in un "progetto di investimento iniziale (**Regolamento UE n. 651/2014 punto 49 investimento iniziale**)	
Ai sensi del citato regolamento si considera **«investimento iniziale»:** → un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla **creazione di un nuovo stabilimento**, all'**ampliamento della capacità** di uno stabilimento esistente, alla **diversificazione della produzione** di uno **stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati** precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; → **l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso** senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa.	
Per le grandi imprese operanti nelle regioni del Molise, Sardegna e Abruzzo è stato verificato la condizione che l'investimento deve far parte di un progetto di investimento iniziale finalizzato ad una nuova attività (**Regolamento UE n. 651/2014.punto 51 investimento iniziale ?**)	
Ai sensi del punto 51 si considera **«investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:** → un investimento in **attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo**	

stabilimento o alla **diversificazione delle attività di uno stabilimento**, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento; → **l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione** e sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.	
L'impresa opera in settori esclusi dall'agevolazione?	
Sono **esclusi i seguenti settori**: Industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture. Produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Settori creditizio, finanziario e assicurativo. Imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.	
L'impresa è in difficoltà finanziaria (Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014)?	
I beni per i quali si richiede il credito di imposta rientrano tra quelli agevolabili?	
Risultano agevolabili gli investimenti - in **macchinari**, **impianti** e **attrezzature varie** - relativi alla **creazione di un nuovo stabilimento**, **all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente**, alla **diversificazione della produzione** di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un **cambiamento fondamentale del processo produttivo** complessivo di uno stabilimento esistente, ovvero, per le grandi imprese localizzate nelle aree sopra indicate, quelli a favore di una **nuova attività economica.** Si ritiene di **escludere** dall'agevolazione gli **investimenti di mera sostituzione** in quanto gli stessi non possono essere mai considerati **"investimenti iniziali".**	
È stata verificata la dimensione dell'impresa al fine determinare in maniera corretta l'agevolazione?	
È stata presa in considerazione la percentuale ai fini della determinazione del credito di imposta?	
Le quote di amm.to da portare in deduzione sono state considerate al netto del c.d. super ammortamento (Legge di stabilità 2016)?	
Le agevolazioni **possono infatti coesistere**, ma l'applicazione del maxi ammortamento ai fini agevolativi non vale per la determinazione degli ammortamenti necessari per il calcolo dell'agevolazione in parola.	
È stato accertato che l'ammontare del credito è stato utilizzato solo in compensazione ai	

sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997?	
Sono stati valutati l'esistenza dell'investimento e l'integrale sostenimento del costo di acquisizione?	
Ai fini dell'osservanza del concetto di struttura produttiva è stato valutato se le unità locali, le diramazioni territoriali, le linee di produzione o i reparti che sono presenti sul territorio dello stesso comune agevolato siano o meno parte integrante del medesimo processo produttivo?	
È stata correttamente compilata la domanda di fruizione del credito di imposta da inviare all'Agenzia delle entrate?	
I beni oggetto dell'agevolazione sono entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di acquisizione o ultimazione (in caso contrario, il credito è ricalcolato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni entrati in funzione)?	
Il credito d'imposta è stato eventualmente rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni che entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, sono stati dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione?	
È stato controllato che gli investimenti non siano stati portati materialmente a termine o completamente attuati prima che sia stata presentata dal contribuente la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta?	
È stato verificato che l'impresa non abbia usufruito di altri aiuti de minimis e con altri aiuti di stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio?	
La compensazione del credito è stata effettuata non prima del quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito?	

Il credito utilizzato in compensazione è pari a quello riportato nella ricevuta dell'Agenzia delle entrate?	